


Comune di Piano di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO
TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI TARSU



APPROVATO CON D.C. N. 12 DEL 15 MARZO 2007

Premesse introduttive

Il Comune al fine di disciplinare l'applicazione della Tarsu, nell'ambito potestà regolamentare generale riconosciutagli dall'art. 52, comma 1 del D.lgs. 446/97, adotta il presente Regolamento.

A norma del combinato disposto tra quanto stabilito dal decreto legislativo 15/11/93, n. 507 e dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 il Comune, allo scopo di garantire la gestione del servizio di nettezza urbana, fa riferimento: a) Regolamento della disciplina del Servizio, b) Regolamento per normativa fiscale della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU).

Il Regolamento del servizio sul territorio riveste carattere propedeutico rispetto a quello del tributo, in quanto nel primo vengono disciplinati elementi, quali l'ambito e le modalità di svolgimento tecnico del servizio, con la necessaria indicazione della zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti e della sua estensione alle zone con insediamenti sparsi, nonché le modalità di effettuazione del servizio (ivi inclusa la precisazione delle distanze massime di collocazione dei cassonetti), che rappresentano il necessario presupposto per specificazione e la compiuta regolamentazione degli aspetti strettamente tributari.

Tenuto conto di tali premesse, il presente Regolamento disciplina l'applicazione del tributo, i rapporti tributari dei contribuenti, comprese le attività di accertamento rientranti nei poteri del Comune relativi agli anni recedenti al 1 gennaio 2003.

Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

1. evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
2. garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da odori e rumori;
3. salvaguardare la fauna e la flora ed evitare ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
4. rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

5. promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti, o recuperare da essi materiale ed energia;
6. favorire sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART. 1

Oggetto della tassa

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della tassa rifiuti solidi urbani nel Comune di Piano di Sorrento ai sensi del d.lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2

Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto nell'ambito del territorio comunale è istituita nel Comune di Piano di Sorrento la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

L'ente si impegna, nel corso degli anni, ad incrementare le entrate del servizio attraverso una costante lotta all'evasione ed un incremento delle tariffe, onde consentire una totale copertura nel più breve tempo possibile.

A tal fine per la determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana, l'ente si impegna, nel corso degli anni a coprire progressivamente fino al 100% del costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 dl.lgs. 22/97. La percentuale di copertura viene annualmente decisa dalla Giunta Municipale, con la delibera di approvazione

delle tariffe. In mancanza si intende confermata la percentuale dell'anno precedente.

ART. 3

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune nell'ambito del centro abitato delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

La tassa è applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento Comunale per la raccolta, relativamente alle distanze ed alle capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta in relazione alla distanza del più vicino punto raccolta nella zona perimetrata e di fatto servita, e precisamente:

- in misura pari al 40% della tassa per distanze dal più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiori a 1000 metri.

Nel caso di locali non prospicienti direttamente la pubblica via, la distanza dal contenitore per applicare le riduzioni previste dal precedente comma viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica.

Gli occupanti ed i detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori più vicini e o punti di raccolta.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

ART. 4

Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.

L'occupazione e la detenzione dei locali rappresenta il presupposto impositivo che non è definito dalla effettiva produzione dei rifiuti, ma dalla mera presunzione di produzione dei rifiuti in locali ed aree scoperte, comunque adibite a qualsiasi uso.

Per l'abitazione colonica, gli altri fabbricati e le aree scoperte, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso alla abitazione, al fabbricato, all'area scoperta.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso anno, così come documentato dall'assenza di contratti per utenze idriche ed altro, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili.

La tassa è dovuta anche nel caso in cui i locali o le aree restino temporaneamente chiuse, purché, anche solo parzialmente ammobiliate, arredate od occupate da oggetti di qualsiasi genere o natura, anche in assenza di contratti per le utenze idriche e/o elettriche.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui è svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni regime di privativa comunale per effetto di legge, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Per le unità immobiliari ricadenti nel Comune ma che hanno un unico accesso attraverso strade di altri Comuni, il Funzionario Responsabile è

autorizzato a stipulare con l'altro ente interessato sulla base dei seguenti principi:

- La tassa va pagata al Comune di Piano di Sorrento, applicando le tariffe e il regolamento vigente;
- L'altro ente deve impegnarsi a raccogliere i rifiuti prodotti dalle occupazioni interessate;
- Il Comune versa all'altro ente la somma incassata da tali occupazioni, al netto delle addizionali e delle spese, quale compenso per l'attività svolta.

ART. 5

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

L'occupazione e la detenzione dei locali rappresenta il presupposto impositivo che non è definito dalla effettiva produzione dei rifiuti, ma dalla mera presunzione di produzione dei rifiuti in locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in loro uso esclusivo.

L'amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Tale situazione va documentata con la trasmissione di copia del contratto di locazione redatto nelle forme di legge.

In ogni caso la tassa è dovuta dal proprietario qualora risultasse di difficile individuazione il soggetto passivo. Il proprietario è liberato dall'obbligo qualora indichi, con apposita autodichiarazione, le generalità complete dell'occupante e mostri il titolo (contratto di locazione, comodato, etc.) redatto nelle forme di legge.

ART. 6

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 7

Parametri

Ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 507/93 la commisurazione del tributo, quale indice della potenzialità alla produzione di rifiuti, è effettuata in base a due parametri:

- Destinazione dei locali e delle aree, cui corrisponde una distinta tariffa per mq, in relazione alle categorie e sottocategoria omogenee di seguito indicate;
- Superficie dei locali e/o delle aree tassabili, al netto di eventuali esenzioni e/o esclusioni.

ART. 8

Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo i vani determinati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso:

- Tutti i vani all'interno delle abitazione tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere ripostigli, bagni, ecc.);
- Tutte le dipendenze degli immobili, anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato, come ad esempio cantine, rimesse, autorimesse, depositi, garage e simili, escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- Tutti i vani principali ed accesso adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici) locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto e alloggio, caserme, case

di pena, osterie, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato;

- Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circolo da ballo o a sale da gioco o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- Tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole, di ogni ordine e grado;
- Tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti ed associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie, delle caserme, stazioni, ecc.;
- Tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuate, per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.)

Sono inoltre tassabili le aree scoperte ove possano prodursi rifiuti urbani, ed in via esemplificativa le aree adibite:

- a campeggi;
- a sale da ballo all'aperto;
- a banchi di vendita;
- a parco gioco limitatamente alle aree destinate ad attività e servizi;
- a parcheggio a pagamento, con esclusione delle aree pubbliche non utilizzate da privati;
- arenili;

- a qualsiasi altra attività privata svolta su aree scoperte, idonea a produrre rifiuti.

ART. 9

Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art. 4 del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo (quali ad esempio cabine elettriche, cabine telefoniche, impianti a circuito chiuso, etc);
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate all'attività agonistica. Resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, uffici, etc comunque non direttamente adibite all'attività sportiva.

Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Pertanto, per tutti i locali ed aree le esclusioni saranno operate solo nel caso in cui il Comune accerti l'effettiva assenza degli elementi del presupposto impositivo attraverso le proprie strutture istituzionali o mediante idonea documentazione da produrre all'ufficio comunale competente antecedentemente all'attività di accertamento.

La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dalla tassa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini del presente regolamento, con l'accertamento della restituzione dell'importo eventualmente pagato.

ART. 10

Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Sono computate al 100% le aree scoperte adibite ad attività commerciali.

ART. 11

Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del 30% per le abitazioni con unico occupante.

- b) del 50% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale non continuativo (uguale o inferiore a sei mesi), ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata per l'esercizio attività;

- c) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa di costruzioni rurali, a condizione che il detentore od occupante dell'abitazione svolga effettivamente ed esclusivamente attività di agricoltore, circostanza comprovata da idonea documentazione;

- d) del 20% per i nuclei familiari composti da due persone ultrasettantenni, non proprietari né usufruttuari di altri beni al di fuori della casa in cui vivono, anche al di fuori del comune, il cui nucleo familiare possieda un indicatore della situazione economica equivalente pari alla I e II fascia determinata ai sensi dell'art. 8 del regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/2002;

- e) del 20% per i nuclei familiari in cui è presente un portatore di handicap ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3, con certificazione ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, e con un indicatore della situazione economica equivalente pari alla I, II e III fascia determinata ai sensi dell'art. 8 del regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/02;

f) del 50% per le aree ed i locali utilizzati da associazioni senza scopo di lucro nei cui locali vengono svolte esclusivamente attività culturali e/o politiche.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro i termini di cui all'art. 17 il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero coattivo del tributo, previo accertamento.

ART. 12

Agevolazioni, riduzioni

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti, rilevabile attraverso:

- la comparazione dei Mud degli ultimi due anni precedenti
- un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico

si applica una riduzione del 10%.

b) per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono essere utilizzate per il recupero o il riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione del 20%.

c) Per le superfici utilizzate per l'esercizio di attività economiche, nelle quali per specifiche caratteristiche strumentali o per destinazione, si formano di regola rifiuti assimilati, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, si applica

una detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione (con esclusione pertanto dei locali ed aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti). La riduzione viene accordata a richiesta di parte e a condizione che l'interessato sia iscritto al proprio albo (artigiani etc.) e dimostri lo smaltimento a propria cura e spese, allegando idonea documentazione (fatture quietanzate, contratto di smaltimento, etc.).

La riduzione concessa è del 20%.

Le riduzioni della tassa sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a trasmettere entro il 20 gennaio di ogni anno copia del contratto vigente nonché copia delle fatture, debitamente quietanzate, rilasciate dall'impresa che smaltisce i rifiuti pericolosi.

In difetto di tale comunicazione l'ufficio procede alla tassazione della base imponibile senza riduzioni.

ART. 13

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa, oltre i casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) I locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi adibiti ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) I locali e le aree utilizzate direttamente dal Comune per scopi istituzionali;
- c) Gli immobili adibiti a scuole pubbliche materne.

ART. 14

Adempimenti formali per l'ottenimento delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

Le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati da presentarsi negli stessi termini e con le stesse modalità di cui all'art. 17, a condizione che questi

dimostrino di averne diritto, con propria autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del dpr 445/00 e successive modifiche ed integrazioni. Esse decorrono dall'anno successivo a quello in cui la richiesta è stata presentata.

Le riduzioni e le agevolazioni, se non espressamente previsto dalla legge o dal presente regolamento, non sono cumulabili tra di loro. Ricorrendo la coesistenza di più agevolazioni, trova applicazione quella più favorevole al contribuente.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Le agevolazioni, le esenzioni e le riduzioni, una volta concesse competono anche per gli anni successivi, senza la presentazione di una nuova domanda, fino a che permangono le condizioni richieste, salvo quanto disposto per le attività commerciali. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato è tenuto a presentare al competente ufficio comunale la denuncia di variazione.

In mancanza sarà emesso avviso di accertamento.

ART. 15

Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie e sotto categorie, secondo il loro uso e destinazione, per ognuna delle quali viene determinata annualmente una specifica tariffa:

1	Abitazioni e loro pertinenze, garages, cantine, depositi e altri locali utilizzati da privati;
2	Scuole pubbliche e private;
3	Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri, autorimesse e magazzini senza vendita diretta, esposizioni autosaloni, palestre;
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, parchi gioco e divertimenti;
5	Stabilimenti balneari;

6	Alberghi e agriturismi con ristorante;
7	Alberghi e agriturismi senza ristorante, bed & breakfast;
8	Ospedali, case di cura e riposo, collegi, convitti;
9	Banche ed istituti di credito, uffici pubblici e privati, agenzie, studi professionali;
10	Negozi di articoli per la casa, per l'edilizia e di generi non alimentari: abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli, edicola, farmacia, tabaccaio, filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, plurilicenze, sale da gioco, vendita animali, ecc.;
11	Banchi di mercato beni durevoli;
12	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, ecc;
14	Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
15	Attività industriali con capannoni di produzione;
16	Attività artigianali di produzione beni specifici anche alimentari;
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
18	Mense, birrerie, fast-foods, bar, caffè, pasticcerie;
19	Negozi di generi alimentari, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, plurilicenze e/o miste alimentari, supermercati ed ipermercati;
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, chioschi;
21	Banchi di mercato genere alimentari;
22	Discoteche, night club;

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui relativa alla voce più rispondente.

ART. 16

Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengano con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubblici di uso pubblico e aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Piano di Sorrento la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni.

La misura della tassa è determinata in base alla tariffa rapportata giorno, della tassa annuale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o voci assimilabili per attitudine) maggiorata del 50%. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento del canone per l'occupazione temporanea degli spazi e aree pubbliche, con le modalità previste dall'articolo 50 del D.Lgs 507/1993.

Il pagamento costituisce assorbimento dell'obbligo di denuncia. Il versamento può anche essere effettuato direttamente al soggetto incaricato

del controllo, con rilascio di apposita ricevuta. Entro 10 giorni dal versamento il soggetto incaricato riverserà la somma sull'apposito c/c dell'ente.

In caso di occupazione di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alle sanzioni ed interessi.

Sono esenti dall'applicazione della tassa giornaliera le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale Cosap.

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

ART. 17

Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, i dati catastali degli stessi, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi, i dati del proprietario.

In particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche: il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

Per le abitazioni vanno altresì indicati i dati di tutti gli occupanti.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta, su richiesta dell'utente, da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Nell'ipotesi di inizio occupazione o detenzione di più immobili, l'utente è tenuto a presentare denuncia unica con la quale sono dichiarati contestualmente i diversi cespiti occupati. In caso di omissione di taluno dei cespiti occupati, il comune emette avviso di accertamento in rettifica, recuperando il tributo nei modi previsti dagli articoli successivi.

ART. 18

Accertamento, controllo

Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente.

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con modalità previste dalla legge.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire, entro 30 giorni, debitamente sottoscritti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura

delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4-quater, del D.L. 25\11\1996, n. 599, convertito dalla L. 24\01\1997, n. 5, l'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 507\93, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo e devono contenere tutte le notizie e i dati necessari all'individuazione del contribuente e dell'area o locale tassato. L'avviso deve inoltre rispettare le norme stabilite in tema di statuto del contribuente.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare autonome convenzioni con soggetti privati e pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 19

Compiti degli uffici

Per assicurare un'efficace lotta all'evasione, tutti gli uffici comunali dovranno assicurare massima collaborazione, per quanto di loro competenza, nonché collaborare con l'ufficio tributi ed in particolare:

- a) Ufficio Tributi:

Dovrà conservare tutte le denunce presentate dai contribuenti, nonché tutti gli atti rilevanti ai fini della suddetta tassa, in una cartella del contribuente, che dovrà essere conservata in apposita classificazione.

b) Ufficio Anagrafe:

Dovrà assicurare la comunicazione mensile nelle forme concordate, per iscritto, tra i responsabili dei due uffici, di tutti i movimenti anagrafici rilevanti ai fini della tassa ed in particolare:

- Le iscrizioni e/ o le migrazioni;
- I decessi per l'aggiornamento degli archivi.

Inoltre l'ufficio nei casi di nuova iscrizione anagrafica o di variazione anagrafica (immigrazioni o cambi di residenza) prima di procedere a quanto di propria competenza, inviterà il richiedente a recarsi presso l'ufficio tributi per la verifica della sua posizione tributaria ai fini tarsu. Ciò per evitare un'ulteriore e successiva convocazione del contribuente da parte dell'ufficio tributi. A dimostrazione dell'avvenuta verifica l'ufficio tributi apporrà un timbro sulla richiesta della parte.

Se il cittadino ritenesse opportuno non effettuare la verifica, l'ufficio anagrafe procederà ugualmente all'iscrizione anagrafica e comunicherà i dati della variazione all'ufficio tributi.

c) Ufficio tecnico:

Dovrà assicurare ogni forma di collaborazione sia tecnica che amministrativa. In particolare prima di rilasciare qualsiasi certificazione e/o titolo abilitante inviterà i richiedenti a recarsi presso l'ufficio tributi per la verifica della posizione tributaria. A dimostrazione dell'avvenuta verifica l'ufficio tributi apporrà un timbro sulla richiesta della parte.

Se il cittadino ritenesse opportuno non effettuare la verifica, l'ufficio tecnico procederà ugualmente negli atti di propria competenza comunicherà i dati utili all'ufficio tributi.

L'ufficio inoltre procederà a comunicare nelle forme concordate per iscritto tra i responsabili dei due servizi, i dati essenziali relativi alle denunce di inizio attività pervenute al medesimo ufficio tecnico.

c) Ufficio Commercio:

Dovrà tempestivamente comunicare all'ufficio tributi, nelle forme concordate per iscritto tra i responsabili dei due uffici, il rilascio di nuove autorizzazioni o quanto altro utile per le verifiche delle posizioni tarsu.

d) Ufficio Polizia Municipale:

Dovrà assicurare massima collaborazione negli accertamenti e nelle verifiche relative alla tassa.

In occasione di accertamenti sul posto l'ufficio assicurerà la presenza di proprio personale, nei modi e nei tempi concordati tra i responsabili.

e) Ufficio demanio:

Dovrà tempestivamente comunicare all'ufficio tributi, nelle forme concordate per iscritto tra i responsabili dei due uffici, il rilascio di nuove concessioni di beni demaniali. Entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento trasmetterà l'elenco di tutte le concessioni attualmente valide.

In mancanza di accordo tra i funzionari dei vari uffici è compito del segretario comunale (o del direttore generale, se presente) impartire le giuste disposizioni volte a coordinare gli uffici comunali allo scopo di combattere l'evasione e l'elusione fiscale.

Art. 20

Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono riscossi mediante iscrizione in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni vigenti.

La riscossione potrà comunque essere effettuata anche mediante altre forme di riscossione previste dalla legge (c/c postale, tesoriere, istituto bancario, etc). A tal fine, su proposta del Funzionario responsabile, la Giunta Comunale può attivare forme di riscossione diverse, compatibili con la normativa vigente.

La diversa modalità di riscossione può essere limitata alla sola riscossione ordinaria o coattiva.

La riscossione coattiva potrà essere effettuata mediante ruoli o mediante ingiunzione fiscale.

La riscossione potrà essere effettuata in due, tre o quattro rate. La decisione spetta alla Giunta Municipale. In mancanza di apposita determinazione si presume il frazionamento effettuato nell'anno precedente.

Sempre con delibera di Giunta Municipale può essere stabilito che in occasione di fiere, mercati, manifestazioni, etc, temporanee o permanenti,

nonché per obiettive difficoltà di riscossione, debitamente motivate, la stessa possa essere effettuata con versamento in contanti. La delibera di Giunta indica il personale a ciò autorizzato e le formalità da rispettare in ordine al riversamento, al rilascio delle ricevute, etc.

ART. 21

Rimborsi

Nel caso di errore, di duplicazione, di eccedenza del iscritto a ruolo rispetto a quanto dovuto o a quanto stabilito nella sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo e adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Funzionario responsabile. Tale richiesta va presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo o della notifica dall'avviso di pagamento.

ART. 22

SANZIONI

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti documenti dovuti o richiesti, si applica la normativa vigente.

ART. 23

Contenzioso

Si applicano le disposizioni previste dal D.lgs. 31.12.92, n°546 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 24

Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dal 01/01/2003. Per le parti non da esso disciplinate trovano applicazione le disposizioni leggi vigenti.

In applicazione del principio giuridico della gerarchia delle fonti normative, il presente Regolamento è da ritenersi ipso iure modificato da nuove disposizioni legislative modificative, integrative od abrogative norma in vigore al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Per l'anno 2003 entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento i soggetti passivi, in deroga a quanto stabilito dall'art. 17, possono presentare denuncia di iscrizione e/o variazione.

ART. 25

Norme finali

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La Giunta Comunale può attribuire compensi al personale per l'attività di recupero dell'evasione della tassa rifiuti solidi urbani.

ART. 26

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.